

Pubblicazione trimestrale
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)
ISSN 0485-2281
Anno LXXII

N. 4 - Ottobre-Dicembre 2021



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

*Rivista pubblicata con il patrocinio del
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
Accreditata presso l'Accademia Italiana di Economia Aziendale*

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA RISTRUTTURAZIONE (E DELLE MODALITÀ ALTERNATIVE DI ESTINZIONE) DEI DEBITI

di ALESSANDRO SAVOIA

1. Introduzione.

Sin dai primi mesi del 2020 con il diffondersi della pandemia, e dei connessi impatti sul sistema economico, si è avuto modo di assistere all'emanazione, da più versanti, di provvedimenti mirati a dare sostegno finanziario alle imprese.

Dapprima è intervenuta l'ABI, unitamente alle associazioni di rappresentanza delle imprese, con una serie di *Addenda* attraverso i quali sono state prorogate le previsioni dell'Accordo per il credito 2019 ⁽¹⁾.

In parallelo alle soluzioni di iniziativa privata si sono quindi aggiunti gli interventi emergenziali emanati dal legislatore, e rappresentati, nello specifico, dalle disposizioni contenute nell'art. 56 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in parte e in più occasioni modificato nel corso del 2020, e da ultimo a seguito delle disposizioni dell'art. 16, comma 1, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni *bis*).

In entrambi in casi le facilitazioni messe in campo per sostenere le imprese hanno avuto ad oggetto i mutui bancari, ed in generale le operazioni di finanziamento a pagamento rateale, e le operazioni di *leasing* finanziario, ed hanno dato la facoltà alla parte debitrice di sospendere il pagamento della quota capitale, o della intera rata per un determinato periodo di tempo.

⁽¹⁾ Inizialmente è stato siglato l'*Addendum* del 6 marzo 2020 attraverso il quale è stata estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0", già prevista nell'Accordo per il credito 2019, ai finanziamenti e ai contratti di *leasing* finanziario in essere al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

La portata e la durata degli effetti negativi dei provvedimenti adottati dal Governo per contenere la pandemia sono andati tuttavia ben oltre le iniziali attese dei firmatari al punto che l'iniziativa, originariamente rivolta a tutte le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, operanti in Italia e appartenenti a qualsiasi settore economico, è stata estesa anche alle imprese di maggiori dimensioni attraverso il successivo *Addendum* del 22 maggio 2020. Allo stesso modo, con l'ulteriore *Addendum* siglato nel scorso dicembre 2020, sono stati ulteriormente estesi i termini per la presentazione delle domande di moratoria sino al 31 marzo 2021.

A tutto ciò occorre aggiungere i vari provvedimenti attraverso i quali il legislatore ha agevolato l'erogazione di nuova finanza, a favore delle imprese colpite dalla crisi intervenendo con apposite garanzie a favore degli istituti di credito ⁽²⁾.

Considerata la facilità di accesso alle varie misure di sostegno finanziario, si è assistito nel corso del 2020 ad un intervento massimo di ristrutturazione del debito senza precedenti. Un ingente numero di imprese ha ottenuto rimodulazioni di scadenze di mutui (e *leasing* finanziari) in essere, consolidamenti di linee di credito ed erogazioni di nuova finanza garantita, il tutto — se raffrontato alle ordinarie operazioni di *debt restructuring* — con tempistiche eccezionalmente rapide, fuori da estenuanti tavoli negoziali, senza un sostanziale ausilio di *advisor* finanziari e industriali (e dei connessi costi), senza la necessità di piani e informative contabili prospettiche asseverate da professionisti indipendenti od oggetto di *independent business review*, e nella totale assenza di qualsiasi vaglio giudiziario. A ben vedere, sarà solo il tempo a dirci quanto tutto ciò abbia effettivamente consentito a salvare imprese, e con esso il tessuto economico del paese, o quanto, piuttosto, abbia solo procrastinato — almeno per talune di queste ⁽³⁾ — un tempestivo intervento per affrontare le cause della crisi.

Al di là dell'ampia diffusione di queste facilitazioni il tema della crisi di impresa, e della connessa necessità delle imprese di operare interventi di ristrutturazione economica, patrimoniale e finanziaria, non può certo dirsi passato. È, del resto, lo stesso legislatore nel licenziare il testo del decreto legge 24 agosto 2021, n 118 riguardante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale che ci ricorda, nella relazione illustrativa al provvedimento, come *“la situazione è tuttavia destinata a mutare rapidamente posto che, da un lato, gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve e, dall'altro, gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno, nel lungo periodo, contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia”*.

Considerato che molte imprese, una volta finito il sostegno pubblico, non saranno in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte e di garantire la propria continuità aziendale, è da attendersi — con buona ragionevolezza — un ritorno alle soluzioni negoziate per addivenire alla composizione delle

⁽²⁾ Le facilitazioni in questione sono insentite nell'ambito del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto Liquidità) e ss.mm. e prevedono la concessione di garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia e da Sace Spa.

⁽³⁾ Vi è chi ha evidenziato come il principale rischio sotteso all'adozione delle misure emergenziali, è che delle stesse se ne siano avvalse società già decotte prima dell'inizio della crisi pandemica, con ciò conducendo « ad una proliferazione delle c.d. zombie companies, la presenza delle quali nel mercato non soltanto produce effetti distorsivi sulla concorrenza ma incide altresì negativamente sul sistema produttivo in quanto determina una dispersione di capitali con conseguenti minori investimenti a favore delle società più efficienti ». In tal senso G. STRAMPELLI, *La preservazione (?) della continuità aziendale nella crisi da Covid-19: capitale sociale bilanci nei decreti “Liquidità” e “Rilancio”*, in *Riv. Società*, 2, 2020, p. 368 ss.

situazioni di crisi, e con esse ai correlati interventi di ristrutturazione dei debiti.

In tale prospettiva, con il presente contributo, si proverà a delineare lo stato dell'arte delle *best practice* in materia di rappresentazione nel bilancio di esercizio delle operazioni di ristrutturazione del debito. Limitando l'analisi alle imprese OIC *adopter*, si seguirà l'evoluzione della prassi contabile emanata dall'Organismo Italiano di Contabilità nel corso degli ultimi decenni, ponendo inoltre attenzione alle indicazioni fornite sul tema dalla prassi professionale e dalla dottrina.

2. La ristrutturazione dei debiti nell'evoluzione della prassi contabile nazionale.

Gli strumenti messi in campo dal legislatore dell'emergenza per fronteggiare l'impatto della pandemia sugli equilibri finanziari delle imprese non sono del tutto nuovi.

Volgendo lo sguardo al passato è infatti possibile ritrovare sin dal 2009 accordi di sistema concertati tra l'ABI e le associazioni rappresentative delle imprese, finalizzati a sostenere le imprese che pur trovandosi in situazioni di difficoltà presentavano ancora prospettive economiche positive⁽⁴⁾.

La crisi del 2008 ebbe tuttavia impatti anche più marcati sugli equilibri economici, patrimoniali e finanziari delle imprese, con la conseguenza che, per molti degli anni successivi, un numero importante di imprese si è trovata a gestire percorsi di composizione della crisi caratterizzati da un maggior livello di complessità.

In tali casi gli accordi di sistema si sono ben presto rivelati non più idonei per conseguire gli auspicati obiettivi di risanamento, portando le imprese a ricorrere a strumenti giuridici normati dalla legge fallimentare, facendo diventare il tema della ristrutturazione del debito di grande attualità.

In tale contesto, considerato che nell'ambito del sistema delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali all'epoca vigenti non era possibile individuare specifiche disposizioni relative alla corretta rappresentazione nel bilancio di esercizio delle operazioni in commento, è quindi intervenuto l'Organismo Italiano di Contabilità. Nello specifico, nel corso del 2011, vi è

(4) Il primo intervento è rappresentato dall'Avviso Comune del 2009 stipulato dai rappresentanti di istituti di credito e imprese e sotto la supervisione del MEF, nel quale si disciplinarono facilitazioni volte, tra le varie cose, a consentire alle imprese richiedenti di beneficiare della sospensione, per un periodo massimo di dodici mesi, dal pagamento delle quote capitale di mutui e contratti di *leasing* finanziario. Analoghe misure sono state riproposte negli accordi successivi sino all'Accordo per il credito 2019. Per una disamina degli impatti contabili di queste misure si veda CNDCEC, *La moratoria leasing ex L. 3 agosto 2009 n. 102: le implicazioni contabili nel bilancio del locatario*, Documento del 16 febbraio 2011; F. DEZZANI - L. DEZZANI, *Bilancio al 31 dicembre 2010 - Sospensione della quota capitale del mutuo: iscrizione in bilancio*, in *il fisco*, 7, 2011, p. 977 e ss.; D. BUSSO - A. DEVALLE - P. PISONI - F. BAVA, *Moratoria dei debiti e implicazioni contabili*, in *il fisco*, 8, 2010, p. 1132 e ss.

stata l'emanazione di un apposito principio contabile, l'OIC 6, il quale aveva lo scopo di definire il trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un'operazione di ristrutturazione del debito posta in essere da un'impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale ⁽⁵⁾.

Come meglio evidenziato in dottrina ⁽⁶⁾ i principali aspetti trattati dall'OIC 6 riguardavano:

— l'identificazione della *data della ristrutturazione*, ossia dell'esatto momento a partire dal quale si devono rilevare in contabilità e nel bilancio del debitore gli effetti economici e/o finanziari della ristrutturazione e si devono altresì fornire le relative informazioni,

— le modalità di rilevazione degli *effetti contabili* dell'operazione di ristrutturazione realizzata per il tramite di modifiche ai termini originari del debito,

— la *rappresentazione in bilancio*, nei prospetti quantitativi di stato patrimoniale e di conto economico, nonché nella nota integrativa degli effetti dell'operazione di ristrutturazione,

— il trattamento contabile dei *costi connessi all'operazione di ristrutturazione* (costi di consulenza professionale e commissioni e oneri per servizi finanziari), in quanto componente di significativo impatto e sempre presente nell'ambito di dette operazioni.

L'OIC 6, ancorché incentrato sulle operazioni di ristrutturazione, forniva peraltro ulteriori indicazioni sul trattamento contabile e sull'informativa di bilancio di altre operazioni di rinegoziazione dei debiti di minore entità, quali quelle attuate da debitori che non si trovano in una situazione di difficoltà ovvero che non comportano perdite per i creditori. A tali indicazioni doveva pertanto fare riferimento anche il redattore del bilancio di una impresa interessata dalle facilitazioni previste dai summenzionati accordi di sistema concertati tra l'ABI e le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale.

⁽⁵⁾ Si veda ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*, luglio 2011.

⁽⁶⁾ Cfr. A. TRON - A. IANNUCCI, *OIC 6: Il nuovo principio contabile sulla ristrutturazione del debito e l'informativa di bilancio*, in S. AMBROSINI - G. ANDREANI - A. TRON, *Crisi d'impresa e restructuring*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2013, p. 235; E. ROSSI, *Aspetti contabili e fiscali legati alla ristrutturazione del debito*, in *il fisco*, 13, 2013, p. 1902 e ss.; C. MEZZABOTTA, *OIC 6: informativa di bilancio e ristrutturazione del debito*, in *Bil. Red. Imp.*, 1, 2012, p. 47 e ss.; P. PISONI - F. BAVA - D. BUSSO - A. DEVALLE, *Le ristrutturazioni dei debiti previste dalla legge fallimentare: il trattamento contabile secondo il principio Oic n. 6*, in *il fisco*, 35, 2011, p. 5787 e ss.; G. GAVELLI, *Principio contabile Oic n. 6 - Ristrutturazione del debito e aspetti tributari correlati*, in *il fisco*, 35, 2011, p. 5665 e ss.; A. IANNUCCI - A. TRON, *Principio contabile Oic n. 6 - Crisi delle imprese, ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*, in *il fisco*, 34, 2011, p. 5480 e ss.; C. MEZZABOTTA, *Ristrutturazione del debito secondo l'OIC: effetti contabili*, in *Bil. Red. Imp.*, 12, 2011, p. 40 e ss.; E. ROSSI, *Ristrutturazione del debito: la bozza di principio contabile dell'OIC*, in *il fisco*, 17, 2011, p. 2639 e ss.; C. MEZZABOTTA, *Ristrutturazione del debito secondo l'OIC: aspetti introduttivi*, in *Bil. Red. Imp.*, 11, 2011, p. 50 e ss.; M. POLLIO - P.P. PAPALEO, *Ristrutturazione dei debiti: nuove regole contabili in arrivo*, in *A&F*, 11, 2010, p. 14 e ss.; D. BUSSO - A. DEVALLE - P. PISONI - F. BAVA, *Moratoria dei debiti e implicazioni contabili*, in *il fisco*, 8, 2010, p. 1132 e ss.

Nel corso del 2017, per effetto dell'ampia attività di rivisitazione dei principi contabili effettuata dallo *standard setter* nazionale a seguito della riforma del diritto contabile intervenuta ad opera del d.lgs. n. 139/2015, l'OIC 6 è stato abrogato. A far data da tale anno, la disciplina relativa alle operazioni di ristrutturazione dei debiti è stata quindi inserita in modo organico nell'ambito del principio contabile OIC 19⁽⁷⁾, appositamente dedicato ai debiti. Tale disciplina è stata trasfusa in parte direttamente nel corpo dell'OIC 19, e debitamente coordinata con le particolari problematiche valutative dei debiti in esso trattate, in parte è invece rinvenibile nell'Appendice A, parte integrante di tale principio contabile.

3. Gli aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti: profili generali.

La disciplina relativa agli aspetti generali della ristrutturazione dei debiti è trattata dall'Organismo Italiano di Contabilità nell'ambito dei § 73 e § 73A dell'OIC 19.

Ulteriori indicazioni di carattere generale sono inoltre presenti nell'ambito dell'Appendice A dello stesso principio, mentre elementi specifici della disciplina sono contenuti nei successivi § 73B e § 73C, a seconda che l'impresa utilizzi, o meno, il criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei debiti.

Partendo dal § A.1 dell'Appendice A è possibile rinvenire, in primo luogo, la definizione di ristrutturazione del debito fornita dallo *standard setter* nazionale. Con tale dizione, più dettagliatamente, si deve intendere *“un'operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore”*.

Tipici esempi di operazioni di ristrutturazione del debito sono rappresentati dalle fattispecie disciplinate dalla legge fallimentare, e ben note agli operatori e agli studiosi della crisi d'impresa: il concordato preventivo, sia in continuità (art. 186-*bis*) che liquidatorio (art. 160 e ss.), i vari accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-*bis* e 182-*septies*), le convenzioni di moratoria (182-*octies*, comma 5) e il piano di risanamento attestato (art. 67). A questi si aggiungeranno presto anche gli accordi stipulati nell'ambito dei procedimenti di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa previsti dall'art. 2 e ss. del d.l. n. 118/2021.

In tutte queste fattispecie la concessione fatta dal creditore al debitore può avvenire sotto diverse forme, le quali hanno tuttavia la comune caratte-

(7) Cfr. ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 19, Debiti*, emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017.

ristica di prevedere da un lato una *rinuncia* per lo stesso creditore ad alcuni diritti definiti nell'originario contratto e, dall'altro, un *beneficio* immediato o differito per il debitore, sostanzialmente corrispondente alla perdita conseguita dal creditore per effetto di tale rinuncia. Sotto la prospettiva del debitore gli effetti di tale rinuncia troveranno evidenza nella variazione positiva del *valore economico del debito* ⁽⁸⁾ rispetto al valore contabile dello stesso prima dell'intervento di ristrutturazione.

Affinché si possa parlare di una operazione di ristrutturazione è quindi necessario che si verifichino due condizioni:

— in primo luogo, il debitore deve trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria, quest'ultima conseguente al fatto che egli è sprovvisto dei mezzi finanziari, né è in condizione di reperirli, in forma tecnica e ammontare coerente per fare fronte in modo puntuale alle obbligazioni di pagamento;

— in secondo luogo, il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, deve essere disponibile ad effettuare una concessione al debitore, con forme e modalità che potranno cambiare da caso a caso. Egli è pertanto disponibile a concedere una deroga alle originarie pattuizioni contrattuali, ancorché da ciò derivi per lui una perdita.

L'OIC 19 definisce inoltre un altro elemento rilevante nell'ambito dei processi di ristrutturazione del debito, ossia la *data della ristrutturazione*. Essa è di fondamentale importanza per la redazione del bilancio in quanto da tale data verranno rilevati gli effetti contabili dell'operazione di ristrutturazione.

In base alle previsioni del § 73A dell'OIC 19 la data della ristrutturazione coincide con il momento a partire dal quale l'accordo tra il creditore e il debitore diviene efficace tra le parti. Di norma, in base allo strumento giuridico adottato per la composizione della crisi, la data in questione può essere identificata:

— in caso di concordato preventivo, con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale,

— in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti, con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il registro delle imprese; laddove questi subordini la propria efficacia all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coinciderà con il momento dell'omologa,

— in caso di piano di risanamento attestato, qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

Con la stessa logica si ritiene che anche la data di effetto di *accordi minori*, tipicamente di natura stragiudiziale, finalizzati alla ristrutturazione di debiti, o di altre passività finanziarie quali ad esempio i *leasing* finanziari,

⁽⁸⁾ Nella nota 1al § 73C l'Organismo Italiano di Contabilità definisce il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione "il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione".

debba essere individuata nella data di adesione dei creditori alla proposta del debitore.

L'esperienza pratica ci porta peraltro ad affrontare altri casi particolari, tutt'altro che infrequenti, con significative ricadute nella formazione del bilancio. Si pensi all'accordo che diviene efficace nel periodo compreso tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio. In tal caso è il § 73A a precisare che nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura dovrà essere fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

Si pensi ancora all'accordo che subordinata la sua efficacia al verificarsi di una determinata condizione sospensiva, o ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi (ad esempio il trasferimento di attività dal debitore al creditore, l'assegnazione del capitale dell'impresa debitrice al creditore, etc.). In tal caso, in base alle indicazioni contenute al § A.5 dell'Appendice A, la data della ristrutturazione potrà coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti.

La ristrutturazione del debito di una impresa non interviene con un'unica modalità e le forme e i modi con i quali la si può conseguire sono le più varie. Tra le più frequenti si annotano:

— la modifica dei termini originari del debito, la quale può riguardare sia i pagamenti in linea capitale, che in linea interessi del debito. Ne sono un esempio la riduzione degli interessi futuri, lo riscadenzamento di debiti scaduti, la rimodulazione dei termini di pagamento delle rate future, e — nei casi di maggior sacrificio per il creditore — lo stralcio di quanto ancora dovuto;

— il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito;

— l'emissione di capitale, o di strumenti finanziari partecipativi, e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale (o integrale) del debito mediante compensazione con le somme dovute per la sottoscrizione delle nuove azioni o quote, o degli strumenti finanziari assegnati.

Una modalità di intervento non esclude tuttavia un'altra. Talché, la ristrutturazione del debito può comportare il ricorso simultaneo a più di una delle soluzioni sopra indicate.

Un ulteriore tema comune alle varie forme di ristrutturazione dei debiti, al quale è correlato un rilevante impatto in termini contabili, è rappresentato dai cosiddetti *oneri di ristrutturazione* riferiti alla specifica operazione di ristrutturazione posta in essere dall'impresa debitrice.

Gli oneri in questione non vanno confusi con i costi di transazione⁽⁹⁾

⁽⁹⁾ Per quanto previsto dal § dell'OIC 19 i costi di transazione sono i “*costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dimesso lo strumento finanziario*”. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori

originariamente sostenuti per l'erogazione o l'acquisizione del debito, e riguardano esclusivamente quelli sostenuti dal debitore per la ristrutturazione della propria posizione debitoria.

L'ammontare di questi costi tende a variare da caso a caso, in base alla complessità dell'operazione di ristrutturazione e al numero di soggetti coinvolti. Di norma, tanto più è complessa l'operazione, e maggiore è il numero di soggetti interessati nell'operazione, maggiore e rilevante sarà l'importo complessivo degli oneri di ristrutturazione.

Allo stesso tempo anche le forme di corresponsione dei compensi a favore dei consulenti coinvolti nell'operazione di ristrutturazione del debito possono prevedere soluzioni non univoche e articolate. Vi potranno essere ad esempio pagamenti fissi, così come compensi in parte fissi e comunque dovuti nel corso dell'esecuzione dell'incarico (*retainer fee*), ai quali si aggiunge talvolta una componente di remunerazione eventuale, fissa o variabile, che è riconosciuta al verificarsi di talune condizioni, normalmente coincidenti con la sottoscrizione dell'accordo con i creditori, o l'ottenimento di nuova finanza da parte del sistema bancario, che porti alla ristrutturazione della posizione debitoria (*success fee*).

In passato, in vigore dell'OIC 6, l'Organismo Italiano di Contabilità riteneva che per tali costi fosse difficile — data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui si trovavano le imprese che ricorrevano a queste operazioni — dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri. Da ciò ne conseguiva che tali costi dovevano essere rilevati interamente nell'esercizio del loro sostenimento o maturazione all'interno degli oneri straordinari del conto economico e, se di importo rilevante, dovevano essere separatamente evidenziati all'interno dello schema di conto economico⁽¹⁰⁾.

Attualmente, coerentemente con le indicazioni della prassi professionale⁽¹¹⁾ e della dottrina⁽¹²⁾, lo *standard setter* nazionale ha assimilato il trattamento contabile degli oneri di ristrutturazione a quello previsto per i costi di transazione dei debiti, prevedendo conseguentemente modalità differenti in base all'utilizzo, o meno, del criterio del costo ammortizzato per la valutazione del debito ristrutturato, ed in funzione della tipologia degli effetti conseguenti all'accordo raggiunto con i criteri sociali.

Nello specifico, occorre fare riferimento a quanto indicato dal § 73 dell'OIC 19 ove si prevede che *“la società elimina in tutto o in parte il debito dal*

finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte”.

⁽¹⁰⁾ Cfr. OIC 6, § 6.3.

⁽¹¹⁾ Cfr. CNDCEC, *Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19*, Documento, dicembre 2018, p. 7.

⁽¹²⁾ Cfr. A. QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 276. R. FASIELLO - F. IMPERIALE - M. TURCO, *Le passività patrimoniali. I debiti di bilancio*, in N. DI CAGNO - S. ADAMO, *Il bilancio di esercizio delle imprese societarie*, Cacucci, Bari, 2021, p. 535 ss.

bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'Appendice A — Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”.

Per determinare il corretto trattamento contabile del debito, e dei correlati oneri di ristrutturazione, risulta quindi fondamentale poter definire quando la variazione degli accordi possa considerarsi *sostanziale*, piuttosto che *non sostanziale*.

A tal riguardo si evidenzia come l'esperienza pratica porti normalmente a identificare una variazione sostanziale in tutti quei casi in cui vi sono variazioni del debito in linea capitale. La prassi professionale da parte sua giunge a indicare che « la distinzione tra sostanziale e non sostanziale deve essere esaminata in relazione alle conseguenze che essa provoca nel conto economico »⁽¹³⁾. Tuttavia, mentre la prassi contabile internazionale identifica chiaramente i parametri quantitativi attraverso i quali distinguere fra modifiche sostanziali e non sostanziali⁽¹⁴⁾, la prassi contabile nazionale sul tema non indica specifiche soglie, rimettendo di fatto al giudizio del redattore del bilancio la decisione di stabilire se una modifica è sostanziale o meno.

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla prassi internazionale e dalla dottrina⁽¹⁵⁾, al fine di stabilire se le modifiche di un debito possano essere o meno considerate sostanziali, il redattore del bilancio dovrà indagare da un duplice punto di vista, qualitativo e quantitativo.

Sotto l'aspetto qualitativo al fine di qualificare le modifiche come sostanziali va indagata la presenza dei seguenti elementi:

- la modifica della valuta nella quale il finanziamento è denominato,
- la modifica del tasso di interesse,

⁽¹³⁾ Cfr. CNDCEC, *op. cit.*, 2018, p. 8.

⁽¹⁴⁾ Cfr. IFRS 9, *Strumenti finanziari*, di cui al regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067. In particolare, al § B.3.3.6. dell'Appendice B si prevede che “*per l'applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difforni se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o della perdita connessi all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata*”.

⁽¹⁵⁾ Si veda F. BAVA - A. DEVALLE, *Bilancio 2018*, Eutekne, Torino, 2019, p. 607.

- la modifica, o l'introduzione, di opzioni di conversione,
- la modifica di *covenant*,
- la richiesta o la modifica di garanzie.

Sotto l'aspetto quantitativo, guardando alla prassi contabile internazionale, è possibile effettuare un apposito *test* che mette a confronto due parametri:

- il valore attuale dei flussi di cassa attesi della passività originaria al tasso di interesse originario, coincidente di norma con il valore contabile della passività valutata con il criterio del costo ammortizzato,
- il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dall'applicazione dei nuovi termini contrattuali attualizzati al tasso di interesse effettivo originario.

Nel caso in cui il secondo parametro dovesse discostare di almeno il 10% dal primo, la variazione dei termini contrattuali dovrà intendersi sostanziale, diversamente sarà considerata non sostanziale.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono è quindi possibile identificare i principali aspetti della rappresentazione contabile della ristrutturazione del debito di quattro possibili casistiche, a seconda del fatto che la modifica del debito sia, o meno sostanziale, e tenuto conto dell'utilizzo, o meno, del criterio del costo ammortizzato nella valutazione del debito.

4. La modifica sostanziale dei debiti valutati con il criterio del costo ammortizzato.

Gli aspetti contabili conseguenti alla modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito, e dei connessi costi di transazione, nel caso in cui questi sia valutato con il criterio del costo ammortizzato, sono disciplinati dal § 73B del principio contabile OIC 19⁽¹⁶⁾.

Nello specifico si prevede che “per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione”.

⁽¹⁶⁾ In dottrina si veda R. CAMODECA - A. SAVOIA, *I bilanci delle imprese in crisi e in stato di insolvenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 475 e ss.; L. MIELE, *La disciplina contabile delle ristrutturazioni dei debiti*, in *Gest. Str. Imp.*, 3, 2019; D. AVOLIO - A. DEVALLE, *La ristrutturazione dei debiti tra regole contabili (vecchie e nuove) e norme fiscali*, in *il fisco*, 46, 2017, p. 4407 e ss.; M. ORLANDI, *OIC 19, costo ammortizzato e ristrutturazione del debito*, in *il fisco*, 28, 2017, p. 2757; A. SURRA, *La disciplina contabile delle operazioni di ristrutturazione finanziaria: IAS/IFRS e principi contabili nazionali a confronto*, in *Gest. Str. Imp.*, 6, 2017.

Per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato, nel caso intervenga l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione del nuovo debito seguirà pertanto la disciplina prevista per la rilevazione iniziale dei debiti soggetti all'attualizzazione.

Si procederà conseguentemente a determinare il valore attuale dei flussi di cassa futuri, e a rilevare a conto economico, come provento finanziario, la differenza tra l'ultimo valore contabile del debito originario valutato con il criterio del costo ammortizzato, e il valore testé rideterminato. Gli oneri di ristrutturazione saranno a loro volta rilevati a conto economico a diretta riduzione del provento finanziario connesso alla ristrutturazione del debito.

5. La modifica non sostanziale dei debiti valutati con il criterio del costo ammortizzato.

Sempre nell'ambito del § 73B dell'OIC 19 il redattore di bilancio può trovare la disciplina afferente agli aspetti contabili della modifica non sostanziale dell'accordo contrattuale⁽¹⁷⁾ afferente ad un debito valutato con il costo ammortizzato.

Il tal caso il principio contabile in commento prevede che *“quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito”*.

Il richiamato § 61 prevede a sua volta che *“se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari”*.

Si può osservare come nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione del debito la *“differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data”* assuma generalmente un valore positivo. Essa rappresenta infatti la misura del beneficio conseguito dal debitore per effetto

⁽¹⁷⁾ È solo il caso di notare che si tratta della disciplina applicata nella generalità dei casi delle imprese che hanno beneficiato nel corso del 2020 delle moratorie sui mutui, valutati al costo ammortizzato, previste dagli *Addenda* stipulati dall'ABI e le associazioni di categoria delle imprese, e dalle disposizioni dell'art. 56 del decreto Cura Italia. In dottrina A. SAVOIA, *Gli effetti contabili delle moratorie sui mutui*, in *Bilancio e Revisione*, 4, 2021, p. 45 e ss.

dell'operazione o, visto da un'altra prospettiva, del sacrificio accettato dal creditore (o in taluni casi a lui imposto) nell'auspicio che, agevolando il percorso di risanamento del debitore, si possa evitare una maggior perdita su crediti conseguente al *default* dello stesso.

Allo stesso tempo è possibile evidenziare come nella fattispecie indicata dal § 73B emerga da un lato il tema della rideterminazione dei flussi, che normalmente avviene in sede di valutazioni successive del debito e disciplinata al § 61, dall'altro la questione del sostenimento di costi di transazione in presenza di attualizzazione, la quale tipicamente è affrontata in sede di rilevazione iniziale del debito trattata al § 50 dell'OIC 19.

A tal proposito, considerato quanto previsto dalla prassi contabile e guardando anche alle indicazioni fornite dalla prassi professionale⁽¹⁸⁾ è possibile riassumere la procedura da seguire per la rilevazione contabile degli effetti non sostanziali della ristrutturazione del debito da parte delle imprese che utilizzano il costo ammortizzato, e del trattamento da riservare ai connessi oneri di ristrutturazione, come segue:

- si determina dapprima il valore attuale dei flussi finanziari futuri attraverso il tasso di interesse effettivo originario;
- si rileva, quindi, a conto economico la differenza tra il valore attuale come sopra rideterminato e il precedente valore contabile del debito;
- si procede poi a rettificare il valore contabile del debito rideterminato con gli eventuali costi di ristrutturazione sostenuti;
- si determina, infine, il nuovo tasso di interesse effettivo che tiene conto dei nuovi costi di transazione e che permette di ammortizzare tali costi lungo la durata residua del debito.

6. La modifica sostanziale dei debiti valutati senza applicazione del criterio del costo ammortizzato.

La disciplina contabile prevista per la modifica sostanziale dei termini contrattuali del debito, e dei connessi costi di transazione, nel caso in cui questi non sia valutato con il criterio del costo ammortizzato, è contenuta nell'ambito del § 73C dell'OIC 19.

In particolare, il § 73C prevede che *“per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio”*.

⁽¹⁸⁾ Cfr. CNDCEC, *op. cit.*, 2018, p. 12.

Si può annotare come lo *standard setter* nazionale abbia previsto in questo caso un trattamento contabile decisamente di semplice e agevole applicazione. A fronte di una riduzione di un debito, nell'esercizio in cui si verificano gli effetti della ristrutturazione del debito, l'estensore del bilancio rileverà un utile di pari importo tra i proventi finanziari e, nel rispetto del principio della competenza, imputerà a conto economico nello stesso esercizio anche gli oneri di ristrutturazione.

Dalla lettura del § 73C emerge come l'Organismo Italiano di Contabilità abbia previsto per i debiti non valutati con il costo ammortizzato un trattamento dei costi di ristrutturazione differente rispetto a quello disciplinato per i debiti che utilizzano invece tale criterio. Nello specifico è previsto che tali costi siano rilevati a conto economico *“nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio”*, mentre il precedente § 73B prevede invece che *“i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione”* delineando in tal modo, in quest'ultimo caso, una vera e propria ipotesi di compensazione tra utile e costi di transazione.

Da ciò ne discende che mentre per i debiti valutati con il costo ammortizzato si procederà con una *compensazione diretta* tra i proventi della ristrutturazione e i relativi costi, nell'ambito dei debiti valutati senza applicazione di questo criterio si dovrà piuttosto fare riferimento ad una *compensazione indiretta* tra tali poste reddituali ⁽¹⁹⁾.

7. La modifica non sostanziale dei debiti valutati senza applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Sempre nell'ambito del § 73C dell'OIC 19 sono infine disciplinati gli aspetti contabili della modifica non sostanziale dell'accordo contrattuale relativo a debiti non valutati con il criterio del costo ammortizzato ⁽²⁰⁾.

Nello specifico, il § 73C prevede che *“negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per*

⁽¹⁹⁾ A tal proposito è la prassi professionale a precisare come « la sopra richiamata frase è da intendersi quale “compensazione indiretta”. In altre parole, si tratta di uno “storno indiretto” in bilancio del provento iscritto nell’“avere” (proventi finanziari) del conto economico mediante l'iscrizione dei costi nella sezione “dare” fra gli oneri finanziari. Tale impostazione è, peraltro, confermata dall'OIC 12 che al paragrafo 92 e al paragrafo 98 già chiarisce che nella voce “C16d) Proventi diversi dai precedenti” siano rilevati i componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. Pertanto, non sono ammessi valori netti del beneficio. Simile disciplina è, peraltro, prevista anche per le cessioni di partecipazioni ». Cfr. CNDCEC, *op. cit.*, 2018, p. 10.

⁽²⁰⁾ Si tratta anche in tal caso della disciplina applicata nella generalità dei casi delle imprese che hanno beneficiato nel corso del 2020 delle moratorie sui mutui, non valutati al costo ammortizzato, previste dagli *Addenda* stipulati dall'ABI e le associazioni di categoria delle imprese, e dalle disposizioni dell'art. 56 del decreto Cura Italia. In dottrina F. DEZZANI, *COVID-19: sospensione di “rate” di mutui e canoni di leasing finanziario, in il fisco*, 21, 2020, p. 2062 e ss.; A. SAVOIA, *op. cit.*, p. 45 e ss.

competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità”.

La definizione di *valore economico* assunto dal debito a seguito della ristrutturazione è rinvenibile dalla lettura della nota 1 correlata al § 73C. Segnatamente, con tale dizione deve intendersi “*il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione ante-ristrutturazione*”.

Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’originario tasso di interesse effettivo dell’operazione di finanziamento, emerge per il redattore del bilancio la necessità di applicare *a posteriori* il criterio del costo ammortizzato per la valutazione del debito come se questo fosse stato utilizzato sin dall’origine.

La prassi professionale al riguardo ha precisato che « il valore contabile del debito rimane inalterato, mentre il beneficio derivante dall’operazione di ristrutturazione verrà distribuito fra gli esercizi lungo la durata del debito stesso attraverso l’imputazione a conto economico di minori oneri finanziari »⁽²¹⁾. Ove per beneficio deve intendersi non tanto un autonomo provento da iscriversi a conto economico, quanto piuttosto minori oneri di ristrutturazione addebitati a conto economico in un unico esercizio, tenuto conto che questi potranno essere *spalmati* lungo la vita residua del debito attraverso la tecnica del risconto⁽²²⁾. In tal senso, infatti, il § 73C dell’OIC 19 prevede che “*i costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito*”, alla stregua di quanto già previsto dallo stesso principio contabile per i costi di transazione.

Da un punto di vista pratico il redattore del bilancio dovrà allora fare riferimento alle indicazioni previste dal § 70 in base alle quali “*i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali*”.

Va infine annotato il tema della recuperabilità di tali risconti attivi posto sempre dal § 73C dell’OIC 19. A tal proposito la prassi professionale ha evidenziato come la verifica, che deve condurre l’impresa, debba riguardare esclusivamente la permanenza dei requisiti previsti nell’operazione di ristrutturazione. Si dovrà pertanto verificare alla fine di ogni esercizio il rispetto del requisito della prevalenza dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore

⁽²¹⁾ Cfr. CNDCEC, *op. cit.*, 2018, p. 12.

⁽²²⁾ Così anche F. BAVA - A. DEVALLE, *op. cit.*, p. 616.

economico del debito, adeguati al trascorre del tempo nel frattempo passato, rispetto all'ammontare degli oneri di ristrutturazione ancora da scontare.

8. Modalità alternative di estinzione dei debiti.

L'estinzione del debito interviene generalmente e nell'ordinarietà di un rapporto commerciale per il tramite di un pagamento in denaro. Non di rado, tuttavia, nell'ambito di operazioni di ristrutturazione dei debiti si può assistere al ricorso a modalità alternative di estinzione degli stessi, anch'esse disciplinate sotto il profilo contabile dall'OIC 19.

Una soluzione è rappresentata, ad esempio, dalla conversione del debito, o di parte di esso, nel capitale dell'impresa debitrice⁽²³⁾.

L'operazione in questione si realizza di norma mediante l'emissione di quote o azioni da parte del debitore e la loro assegnazione al creditore. Il caso in questione è trattato nello specifico dal § A.9 dell'Appendice A dell'OIC 19, il quale prevede che *“l'aumento del patrimonio netto è pari al valore contabile del debito oggetto di ristrutturazione che, di fatto è convertito in capitale. Il debitore non rileva pertanto alcun utile o perdita dalla ristrutturazione”*.

Anche nel caso in cui il debito sia di importo maggiore a quello dell'aumento di capitale riservato al creditore non si rileverà alcun utile in quanto la differenza in questione dovrà essere allocata nella riserva sovrapprezzo azioni (o quote), analogamente a quanto disciplinato dal § 29 dell'OIC 28⁽²⁴⁾ con riferimento alle obbligazioni convertibili.

Una ulteriore modalità di estinzione del debito, che presenta affinità con la precedente, e che comporta sempre un incremento diretto del patrimonio netto della società debitrice, è rappresentata dall'assegnazione al creditore di strumenti finanziari partecipativi⁽²⁵⁾.

Tali strumenti sono disciplinati dall'art. 2346, comma 6, del c.c. il quale prevede che le società per azioni possano emettere particolari tipologie di strumenti finanziari, diverse dalle azioni e dalle obbligazioni, a fronte delle quali ricevere apporti da parte di terzi soggetti o del personale dipendente.

⁽²³⁾ Si veda G. ANDREANI - A. TUBELLI, *Gli effetti fiscali della conversione del credito in capitale*, in *il fisco*, 44, 2019, p. 4207 e ss.; P. PISONI - F. BAVA - D. BUSSO - A. DEVALE, *op. cit.*, p. 5787 e ss.; A. IANNUCCI - A. TRON, *op. cit.*, [2011], p. 5480 e ss.

⁽²⁴⁾ ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, *OIC 28, Patrimonio netto*, emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28 gennaio 2019.

⁽²⁵⁾ Per approfondimenti sugli strumenti finanziari partecipativi si veda P. RINALDI, *Strumenti finanziari partecipativi come modalità soddisfattiva principale nel concordato preventivo in continuità*, in *Fallimento*, 1, 2021, p. 83 e ss.; M. MANULI, *Gli strumenti finanziari partecipativi nelle s.p.a.: riflessioni critiche*, in *Società*, 11, 2013, p. 1191 e ss.; A. BUSANI - M. SAGLIOCCA, *Diritti patrimoniali degli investitori in strumenti finanziari partecipativi (sfp)*, in *Società*, 11, 2012, p. 1189 e ss.; C. SOTTORIVA - E. AMOSI, *La rappresentazione degli strumenti finanziari partecipativi nel bilancio di esercizio*, in *RIREA*, 2012, p. 157 e ss.; FONDAZIONE ARISTEIA, *Profili contabili degli strumenti finanziari ex art. 2346, comma sesto c.c.*, Documento n. 69, gennaio 2007; C. MEZZABOTTA, *OIC 3: strumenti finanziari e nota integrativa*, in *Prat. Cont.*, 6, 2006, p. 17; M. TURCO, *Aspetti giuridici e contabili degli strumenti finanziari partecipativi*, in *RIREA*, Quaderno monografico, 34, 2005.

Si tratta anche in tal caso di strumenti partecipativi di rischio, per i quali è necessario movimentare, come contropartita, una voce appartenente all'area del patrimonio netto. Trattandosi tuttavia di una posta differente dal capitale sociale, occorrerà fare ricorso ad un'altra posta ideale del netto che, nel caso, potrà corrispondere ad una riserva ricompresa tra le altre riserve della voce A.VI del patrimonio netto che potrà essere denominata, ad esempio, "Riserva per emissione strumenti partecipativi".

Un'ultima particolare modalità di estinzione del debito è infine rappresentata dalla cessione di attività del debitore a favore del creditore.

Le attività che solitamente costituiscono oggetto di cessione in un'operazione di ristrutturazione del debito possono essere rappresentate da beni materiali (terreni, fabbricati, opere d'arte, etc.) o immateriali (marchi, brevetti, etc.), partecipazioni o titoli, crediti, ma anche complessi aziendali, piuttosto che altri diritti quali, ad esempio, diritti di riscatto relativi ad operazioni di *leasing* finanziario.

In tutti questi casi, al fine di estinguere un proprio debito, il debitore può concordare con il proprio creditore di trasferire a questi una o più delle sue attività iscritte in bilancio.

In tale scenario, in base a quanto previsto al § A.8 dell'Appendice A dell'OIC 19 l'eventuale differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell'attività ceduta, quali esistenti alla data della ristrutturazione, dovrà essere rilevata nella voce di conto economico più appropriata in relazione alla natura dell'attività ceduta.

Nel caso in cui l'attività trasferita sia rappresentata da immobilizzazioni materiali o immateriali il valore contabile delle stesse dovrà essere considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite durevoli di valore.